

e preti sono giudicati con una sola forma e con un solo giudizio?

Fu quindi molto opportunamente che il signor guardasigilli vi diceva, che per quanto vi affrettiate sarete pur sempre gli ultimi ad arrivare.

Coraggio, signori ministri; voi siete nella via del bene, coraggio! È appena un mese che io vi annunziava da questa stessa ringhiera come l'ira sacerdotale di cui eravamo allora bersaglio si sarebbe in breve rovesciata sopra voi stessi che poco avvedutamente la provocaste. I rinnegati, i malefici, io vi diceva, oggi siamo noi, domani sarete voi. Chi avrebbe creduto ch'io dovessi aver ragione così presto?

E poichè sono stato una volta così verace profeta, permettetemi un'altra profezia che non sarà men vera della prima. Udite! I preti o non bisogna provarli o bisogna vincerli. Guai a chi rimane con essi a mezza via; la rovina è sicura. Voi avete fatto il primo passo; pensate ad inoltrarvi risolutamente; se vacillate voi siete perduti. Coraggio, signori ministri; voi siete nella via del bene, coraggio! La nazione vi applaude; la patria vi sorride; da ogni parte avete testimonianze di affetto e di riconoscenza: coraggio, e nei fasti del Piemonte l'opera vostra durerà immortale! (*Applausi dalla Camera e dalle gallerie*)

PRESIDENTE. Avverto le tribune che è proibito ogni segno di approvazione o disapprovazione, e quindi se si rinnovano questi segni, io sarò costretto a farle sgombrare e lo farò.

MARONGIU. Signori, dovere di cittadino, sacrosanto dovere è quello di opporsi a quanto che nocce alle liberali nostre istituzioni, a quanto menomamente intacchi la legge fondamentale, che proclamando l'impero unito alla vera religione, proponesi di formare la mente ed i cuori dei soggetti siccome la ragione dei tempi e l'eterno evangelio addomandano. Dovere, sacrosanto dovere di ogni cittadino è quello di difendere le liberali nostre istituzioni; però, e cittadino e sacerdote, potrò io tacere mirando presentato davanti al nazionale Parlamento un progetto di legge che cancellando l'esordio dello Statuto, esordio che forma la gloria più bella di Carlo Alberto, rompe d'un tratto i proclamati legami con l'autorità ecclesiastica, disconosce il diritto pubblico della Chiesa sanzionato per la costante pratica di tanti secoli, si fa ardito a penetrare per vie indirette nel santuario, a regolarne il culto e privar la Chiesa dei mezzi necessari alla sua conservazione, a renderla un'ombra vana di società? Signori, nol posso: e sebbene pericolosa sia la lotta, pure francamente parlerò, permettendomi nel rispondere ai preopinanti di osservare che un tale progetto di legge nelle forme in cui proponesi, cioè senza il previo accordo colla Sede apostolica, non può nè deve esser discusso dal Parlamento senza che questo od ecceda la sfera delle sue attribuzioni, o mostri di allontanarsi dal principio della cattolica unità proclamata dallo Statuto.

Signori, l'articolo 1º della legge fondamentale riconosce la religione cattolica apostolica romana la sola religione dello Stato... Ma come è che l'ammette, come è che la riconosce? Tale quale la costituiscono cosiffatta, che vale ornata di quelle prerogative, fornita di quei mezzi, potente di quei diritti e di quell'autorità che non l'arbitrio dei Cesarei dei popoli, ma Colui stesso che davale vita in mezzo alle persecuzioni degli uomini, impartivale onde perpetuarsi e rispondere alla nobile sua destinazione indipendentemente dal secolo, l'opposizione del quale siccome la debolezza le fu vaticinato per confortarla?

Se dunque si riconosce tale quale la caratterizzano le parole *cattolica apostolica romana*, non si è subito nella ne-

cessità di riconoscere l'autorità che è in lei di proporre e definire le sane dottrine intorno ai dogmi, alla morale, al culto? Non si è subito nella necessità di riconoscere in lei l'autorità di prescrivere quelle regole di esteriore disciplina che sappia in ogni tempo rispondere alla solenne missione e garantire l'unità cattolica e tutelare il decoro del divin culto e dei sacri ministri? Non si è subito nella necessità di riconoscere una sagra gerarchia che congiunta col capo visibile di lei miri a governare i fedeli secondo i precetti dell'Evangelio in tutto quanto riguarda la partecipazione delle divine promesse? Non si è subito nella necessità di riconoscere l'esistenza politica del sacerdozio, i membri del quale obbedendo a Cesare in ciò che è puramente di Cesare, nè punto opponesi alla divina loro missione, sono soggetti a provvedimenti speciali e proprii della divina origine, dell'eterno e sempre libero loro magistero? Senza dubbio, o signori, ed i più conseguenti e più dotti tra gli stessi acattolici non osarono negare una verità dedotta dall'essere stesso della sua istituzione e constatata dal fatto di tanti secoli.

Ma come si potrà dire che siasi riconosciuto nel sistema di legge presentato dal Ministero? Me ne duole il cuore a dover dirlo, molto si è voluto disconoscere, e si è voluto mostrare propensione soverchia a far da sè in cosa che non poteasi legalmente eseguire senza il concorso dell'autorità ecclesiastica.

Pretende infatti in primo luogo il signor ministro sottoporre nelle materie civili e nei delitti comuni al tribunale secolare il clero tutto, bandito il foro ecclesiastico: ma senza il consenso della Chiesa e fuori di quei limiti che in simili casi ella suole sapientemente prescrivere, poteva egli ciò fare? Non lo poteva, nè lo potrà giammai senza il concorso della Santa Sede. Nè crediate ch'io ciò sostenga come sacerdote troppo forse zelante nella difesa delle leggi speciali al mio ceto: cattolico, non posso che professar questo vero. D'onde infatti ha origine cotale immunità in materie temporali? (chè nelle spirituali sarebbe apertamente contro il dogma cattolico disconoscere nella Chiesa inalienabile il diritto di liberamente giudicare e definire a riguardo di tutti i fedeli.) D'onde ha origine l'immunità dei chierici dal foro laicale in materie temporali? Ommessa ogni disamina sulla troppo in oggi volgare differenza tra gli antichi arbitrati ecclesiastici ed i veri giudizi, dalla confusione dei quali nascono i molti errori di alcuni nel rintracciare la vera origine delle cose, non io mi farò a sviluppare se la podestà giudiziale propriamente detta, che esercitò ed esercita la Chiesa nelle cause non spirituali dei suoi ministri, sia di diritto divino o di diritto ecclesiastico assentito dalla religione dei principi, mentre pende tuttora indecisa tra gli scrittori la gran lite. Comunque però piaccia pensare sopra ciò, non può a meno di confessarsi esser dessa consentanea al diritto naturale, diritto consentito ai ministri del culto di tutte le nazioni, qualunque fosse la religione da loro seguita; non può a meno di confessarsi, come unanimi nelle più solenni forme lo dichiararono i particolari e generali Concilii ammessi e tutelati dalle potenze cattoliche, esser logica deduzione degli ordinamenti divini, che mirando alla grandezza della sacerdotale missione accennarono chiaramente alla necessità e convenienza di provvedere alla dignità dei membri a lei destinati; non può a meno di confessarsi, come apertamente lo confessarono molti degli stessi scrittori poco o niente devoti alla Sede romana, essersi codesta immunità generalmente riconosciuta e venerata dalla società cristiana fin dai primi secoli della Chiesa e molto prima di Giustiniano, alla di cui epoca alcuni vorrebbero riferirla, come ad evidenza lo comprovano i Con-